

ATTIVITA' INVENTIVA – art. 48 Codice Proprietà Industriale

ATTIVITA' INVENTIVA

art. 48 Codice Proprietà Industriale

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016